



E

- Il/la \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_, identificato mediante Carta di Identità rilasciata dal Comune di \_\_\_\_\_, in qualità di Amministratore Delegato della ditta \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_, con sede legale a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_, e di seguito denominata "Impresa";

**PREMESSO CHE:**

- con Delibera del Direttore Generale n. 989 del 17-11-2022 è stata indetta la gara a procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. (di seguito indicato per brevità "Codice") e con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del medesimo Codice, al fine di concludere un Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, della durata di 36 mesi per l'affidamento dei Lavori di cui in oggetto;
- con Delibera del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_, si è proceduto all'aggiudicazione definitiva della procedura di gara in oggetto alla ditta \_\_\_\_\_, per aver offerto il ribasso d'asta del \_\_\_\_\_, sottoponendo l'efficacia di tale aggiudicazione all'esito positivo dei controlli avviati per verificare l'insussistenza delle cause di esclusione dalla gara, come previsto dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- i controlli avviati per verificare l'insussistenza delle cause di esclusione dalla gara attraverso l'acquisizione della relativa documentazione dalle Amministrazioni Competenti e sul sistema FVOE (ex AvvPass), istituito presso l'Anac, hanno dato esito positivo;

- il termine dilatorio previsto dall'art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 risulta scaduto il \_\_\_\_\_

- ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 le Parti possono formalizzare il contenuto dei reciproci obblighi attraverso la stipula del presente accordo;

**TUTTO CIO' PREMESSO, CON LA PRESENTE SCRITTURA PRIVATA, TRA LE PARTI SI CONVIENE**

**QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 – Oggetto dell'Accordo Quadro**

Con il presente Accordo vengono fissate le condizioni per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di adeguamento normativo degli immobili di proprietà e in uso Istituto Oncologico del Veneto I.R.C.C.S., per una durata di 36 mesi, che saranno affidati dall'Amministrazione nel periodo di vigenza del presente accordo, nella misura che verrà stabilita dall'Amministrazione medesima, in relazione alle proprie esigenze.

**Art. 2 – Rispondenza alle specifiche tecniche**

I lavori in oggetto dovranno essere realizzati in conformità alle indicazioni contenute nelle specifiche tecniche di cui alla documentazione di gara e che forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo, anche se non materialmente allegata.

**Art. 3 – Esecuzione dei lavori**

L'Impresa si obbliga a eseguire tutte le lavorazioni, oggetto del presente Accordo, che si renderanno necessarie nell'arco della durata temporale dello stesso e che saranno richieste di volta in volta dall'Amministrazione, con le modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto e di seguito indicate.

L'Impresa si impegna a eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di cui al presente Accordo, nonché di quelle vigenti.

L'Impresa dovrà assicurare, altresì, il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività

oggetto del presente appalto.

#### **Art. 4 – Responsabile dell’Accordo**

Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, l’Impresa è tenuta a comunicare all’Amministrazione le generalità del Responsabile e del suo eventuale sostituto, al quale affidare il coordinamento di tutte le attività volte all’adempimento degli obblighi contrattuali. Tale Responsabile garantirà la continuità in caso di assenza attraverso un sostituto autorizzato a tutti gli effetti a farne le veci. Il Responsabile rivestirà l’incarico di rappresentante dell’Impresa e avrà poteri decisionali per trattare e concordare con il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e con il Direttore Lavori (D.L.) le azioni tecniche inerenti lo svolgimento dei lavori oggetto del presente incarico.

#### **Art. 5 – Corrispettivo**

In corso di esecuzione dei lavori sono erogati all’appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell’appalto secondo le modalità indicate agli artt. 20 e 21 del Capitolato Speciale d’Appalto – parte amministrativa.

#### **Art. 6 - Documenti che fanno parte dell’accordo quadro**

Fanno parte integrante e sostanziale del presente atto ancorché non materialmente allegati:

- il Progetto Definitivo dei lavori composto da:
  - EL\_01\_RT\_QE (Relazione specifica e Quadro Economico dell’opera);
  - EL\_02\_EP (Elenco prezzi unitari);
  - EL\_03\_CME (Computo metrico estimativo);
  - EL\_04\_CSA\_ AMM\_2022\_07 (Capitolato Speciale d’Appalto – Parte amministrativa);
  - ALL\_ 01 A CSA Schema ordinativo applicativo
  - EL\_05\_CSA\_TEC (Capitolato Speciale d’Appalto – Parte tecnica);
  - EL\_06\_SCHEMA (Schema di Accordo Quadro);
  - TAV\_01\_Planimetria Generale del Istituto Oncologico del Veneto I.R.C.C.S.;
  - EL\_07\_PSC (di cui all’articolo 100 del D.Lgs. 81/08 e

successive modificazioni, con i costi della sicurezza, nonché le eventuali proposte

integrative al predetto piano di cui all'articolo 131 del Codice);

- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Piano Operativo di Sicurezza dell'Appaltatore, nonché quelli delle eventuali imprese subappaltatrici di cui all'art. 131 del Codice dei Contratti, all'allegato XV punto 3 del D.Lgs. 81/08;</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lettera d'invito;</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polizze a garanzia</li> </ul>   |

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare quelle richiamate nelle premesse del presente atto.

## **Art. 7 – Modalità di esecuzione**

L'esecuzione dei lavori sarà attivata mediante specifici "Contratti Applicativi" firmati dal D.L. e saranno eseguiti e contabilizzati come indicato all'art. 8 delle Norme Amministrative del Capitolo Speciale d'Appalto, al quale si rimanda per la relativa disciplina.

### Art. 8 - Durata

Il presente accordo ha durata di 36 mesi decorrenti dalla sua sottoscrizione.

L' accordo si intenderà concluso al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- al raggiungimento del termine temporale contrattuale;
- al raggiungimento dell'intero importo contrattuale autorizzato.

## **Art. 9 – Modalità di determinazione del corrispettivo**

L'importo "a misura" è definito con l'applicazione del ribasso offerto in fase di gara sull'elenco prezzi del Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche anno 2022, approvato dalla Giunta Regionale del Veneto con Deliberazione n. 555 del 20/05/2022., e applicati alle quantità eseguite.

In deroga a quanto stabilito dall'art. 1664 del c.c., l'Impresa si impegna a mantenere fissi e invariati i prezzi per l'intera durata del contratto. I citati prezzi non saranno soggetti durante

tutta l'esecuzione delle prestazioni ad alcuna variazione dovuta a qualsivoglia imprevisto o eventualità, salvo quanto disposto dal C.S.A.

#### **Art. 10 – Oneri a carico dell'Impresa**

L'Impresa, rimanendo esclusa ogni forma di responsabilità dell'Amministrazione, si impegna ad applicare le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro ai propri dipendenti, nonché a far fronte agli obblighi di legge in materia di previdenza, assistenza sociale, assicurazione dei lavoratori e di igiene e sicurezza del lavoro.

L'Impresa, nell'espletamento dei lavori, è obbligata ad adottare ogni provvedimento e cautela necessari ad assicurare e garantire la sicurezza e salubrità delle condizioni di lavoro del proprio personale, nel pieno rispetto di tutte le leggi e norme vigenti in materia, con particolare riferimento al Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.

#### **Art. 11 – Subappalto**

Il subappalto è autorizzato nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e in particolare dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei limiti indicati dall'impresa stessa, nell'offerta presentata in sede di gara per l'affidamento dei lavori di cui al presente contratto. Le parti danno atto che l'impresa intende subappaltare \_\_\_\_\_ ovvero non intende subappaltare. Si richiama integralmente quanto disciplinato dal CAPO 9 del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa. L'Amministrazione, ai sensi del Protocollo di Legalità transitorio di cui all'art. 18 del presente atto, non autorizzerà subappalto ad imprese partecipanti alla procedura di gara e non risultate aggiudicatarie.

#### **Articolo 12 – Tracciabilità**

L'Impresa assume, altresì, a pena di nullità del presente accordo, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. e a tal fine si impegna a comunicare all'Amministrazione:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione

dell'opera alla quale sono dedicati;

- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente, ovvero nel caso di conti correnti già esistenti "dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica".

#### **Art. 13 – Cauzione**

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento delle prestazioni contrattuali, l'Impresa ha prestato cauzione definitiva di € \_\_\_\_\_ mediante \_\_\_\_\_, contestualmente alla stipula del presente accordo.

La cauzione definitiva è costituita a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime. Resta salva in ogni caso la facoltà dell'Amministrazione di agire per ottenere il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito per l'inadempimento dell'Impresa. L'Amministrazione ha diritto, inoltre, di avvalersi della cauzione definitiva per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dell'affidamento in caso di risoluzione del contratto disposta in danno.

#### **Art. 14 – Assicurazione**

L'Impresa ha prodotto la seguente polizza assicurativa, richiesta ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, polizza C.A.R. n. \_\_\_\_\_ e R.C.T. n. \_\_\_\_\_ valevole per l'intera durata dell'Accordo, pari a quanto stabilito dall'art. 30 del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa.

#### **Art. 15 – Danni**

L'Impresa si assume ogni responsabilità per gli eventuali danni cagionati a terzi dal proprio personale durante lo svolgimento dei lavori e delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, obbligandosi a tenere indenne l'Amministrazione da conseguenti pretese e diritti di terzi, manlevandolo da ogni conseguenza dannosa.

L'Impresa ha l'obbligo e l'onere di eseguire le attività di manutenzione oggetto del presente accordo a perfetta regola d'arte.

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Amministrazione da ogni controversia o causa diretta o indiretta, dipendente da omissioni o violazioni della normativa vigente delle quali essa Impresa è la sola responsabile.

#### **Art. 16 – Clausola risolutiva espressa**

Oltre che nei casi espressamente previsti dagli articoli artt. 108, 109 e 110 del D.Lgs. n. 50/2016, le parti convengono ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c. che l'Amministrazione ha diritto di risolvere il presente Accordo nel caso in cui l'Impresa abbia dato luogo, ancorché sussistano contestazioni, domande o riserve in corso di esecuzione, anche a uno solo degli inadempimenti come indicati nel C.S.A.

La risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione trasmessa a mezzo PEC. La risoluzione comporta l'incameramento della cauzione definitiva in favore dell'Amministrazione, nonché il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

#### **Art. 17 – Disciplina applicabile**

Per tutto quanto non espressamente pattuito dalle Parti nel presente atto, nonché nei documenti allegati, si rinvia alla disciplina dettata al riguardo dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dal Codice Civile e dalla normativa vigente in materia.

Con la sottoscrizione del presente atto, l'Impresa dichiara che i documenti allegati e comunque menzionati nel presente Accordo sono stati dalla stessa attentamente visionati e pertanto accettati senza riserva alcuna.



**Art. 18 - Norme per la Prevenzione della Corruzione e Protocollo di Legalità**

L'Impresa, si impegna a rispettare le clausole pattizie di cui al "Protocollo di Legalità con prospetto clausole applicabili in via transitoria, con valenza di Patto d'Integrità", nelle more del rinnovo del Protocollo di Legalità sottoscritto dal Presidente della Giunta Regionale del Veneto in data 17.09.2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

L'impresa, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, s'impegna a osservare e a far osservare ai propri collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta del Codice di comportamento adottato da IOV e consultabile alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale di IOV.

**Art. 19 – Spese per tasse, imposte e bolli**

La presente scrittura privata è soggetta a registrazione solo in "caso d'uso", ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986.

Sono a completo ed esclusivo carico dell'Impresa tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto, nessuna eccettuata o esclusa, nonché quelle di bollo e di registrazione.

**ART. 20 – Foro Competente**

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono devolute all'Autorità Giudiziaria competente, che è stata individuata dalle parti in via esclusiva nel Tribunale di Padova. È esclusa qualsiasi competenza arbitrale.

**ART. 21 – Rinvio**

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, nonché alle altre norme vigenti in materia.

\*\*\*\*\*

Il presente documento informatico, che consta di n. 10 pagine, dopo essere stato letto, approvato e confermato, viene firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005

dalle parti sotto indicate

**Per L' Istituto Oncologico del Veneto I.R.C.C.S.,**  
**dott.ssa Patrizia Benini**

**PER \_\_\_\_\_**

**Il Rappresentante Legale**

\_\_\_\_\_\*

\*(Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005)